

Prot. N° / del
Rif. Vs. N° 82077 / del 18.04.2016
(Prot. prec. N° 2848 del 18.04.2016)

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
gestionerifiutiebionifiche@pec.regione.abruzzo.it

Alla **PROVINCIA di PESCARA**
Servizio di Tutela dell' Ambiente
Piazza Italia, 30
65121 PESCARA
ambiente@pec.provincia.pescara.it

E, p.c. Alla **AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**
Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Via Paolini, 47
65124 PESCARA
aslpescara@postecert.it

Al **COMUNE DI BOLOGNANO**
Viale dei Colli, 24
65020 BOLOGNANO (PE)
protocollo@pec.comunebolognano.it

Spett.le Ditta "**AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.**"
C.da Pozzo, 4
65020 BOLOGNANO (PE)
cantinazaccagnini@pcert.postecert.it


OGGETTO: D.Lgs. 27.01.1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Ditta "**AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.**" - Stabilimento sito in Contrada Pozzo, 4 nel Comune di Bolognano (PE).

Richiesta modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 03.03.2013 n. 59 - **Trasmissione del PARERE TECNICO.**

Si trasmette, in allegato alla presente, il PARERE TECNICO di competenza dell'Agenzia.

Distinti Saluti.


Il Direttore del Distretto
Dot. PETTINARI Luigi




DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: D.Lgs. 27.01.1992 n. 99 *“Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*.

Ditta **“AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.”** – Stabilimento sito in Contrada Pozzo, 4 nel Comune di Bolognano (PE).

Richiesta modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 03.03.2013 n. 59 - **PARERE TECNICO**.

PREMESSO che la Ditta, che si occupa di produzione di vini, è già in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013 – Determina della Provincia di Pescara n. 1395 del 23.09.2015 – per i titoli abilitativi relativi:

- allo scarico idrico dell’effluente del trattamento di acque reflue industriali (Depuratore a Fanghi attivi) in corpo idrico;
- all’inquinamento acustico.

PRESO ATTO che la Ditta avanza Domanda di Autorizzazione all’Utilizzazione dei Fanghi di Depurazione in agricoltura, ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 152/2006.

ESAMINATA la Documentazione Tecnica prodotta dall’Azienda e acquisita ai Ns. atti con i Prot. n. 234 del 14.01.2016, n. 2054 del 16.03.2016 e n. 2495 del 05.04.2016, dalla quale si evince, in particolare, che:

- La Ditta intende utilizzare in agricoltura, i fanghi prodotti dal proprio Impianto di Trattamento delle acque reflue industriali originate dalla sola attività enologica, effettuando il loro spandimento su un appezzamento di terreno di proprietà, di mq 1773, individuato al Foglio di Mappa Catastale n. 7, Particella n. 557, del Comune di Bolognano (Rif. Relazione Tecnica datata Febbraio 2016 e firmata dal Tecnico competente Per. Ind. Galliano Angelini – Ns. Prot. n. 2054 del 16.03.2016).

TENUTO CONTO del :

- Verbale della Conferenza di Servizi del 14.01.2016.
- Verbale della Conferenza di Servizi del 29.01.2016.
- Verbale della Conferenza di servizi del 31.03.2016.



Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati progettuali depositi ai Ns. atti,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

- All'utilizzazione, da parte della Ditta "AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l." – C.da Pozzo, Bolognano (PE), dei propri fanghi, derivanti dal processo di depurazione, in agricoltura, mediante il loro spandimento sul lotto di terreno di proprietà individuato sul Foglio di Mappa Catastale n. 7 del Comune di Bolognano, Particella n. 557.
- Alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013, di cui alla Determina della Provincia di Pescara n. 1395 del 23.09.2015, per la richiesta del nuovo titolo abilitativo "Utilizzo dei Fanghi derivanti dal processo di Depurazione in Agricoltura di cui all'Art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99",

esclusivamente a condizione che

- ⇒ Siano rispettati gli Elaborati Tecnici trasmessi e perfezionati nell'ambito del procedimento per la modifica dell'A.U.A., purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- ⇒ Siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 99/1992.
- ⇒ Sia garantito l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento di apertura dell'Azienda, un Responsabile Tecnico.
- ⇒ La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle matrici ambientali interessate dalle operazioni di utilizzazione dei Fanghi di Depurazione.

In particolare e in ottemperanza a quanto dettato dal D.Lgs. n. 99/1992, si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- I fanghi che verranno utilizzati in agricoltura, dovranno:
 - ⇒ essere stati sottoposti a trattamento;
 - ⇒ essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - ⇒ non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
- La loro utilizzazione sarà consentita solo se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo che li dovrà ricevere, non superi i seguenti valori limite fissati dall'Allegato I A al D.Lgs.n. 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi:



Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	1,5
Mercurio	1
Nichel	75
Piombo	100
Rame	100
Zinco	300

- Potranno essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'Allegato I B al D.Lgs.n. 99/1992, ovvero:

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1000
Zinco	2500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite

Carbonio organico % SS (min.)	20
Fosforo tot. (P) %SS (min.)	0,4
Azoto tot. % SS (min.)	1,5
Salmonelle MPN/gSS (max.)	10 ³

- I fanghi potranno essere applicati sul terreno (mq 1773), individuato sul Foglio di Mappa Catastale n. 7 del Comune di Bolognano, Particella n. 557, in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché, il suolo presenti le seguenti caratteristiche:
 - ⇒ capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
 - ⇒ pH compreso tra 6,0 e 7,5.
- Se il terreno utilizzato per lo spandimento ha un valore di pH inferiore a 6 e un valore di c.s.c. inferiore a 15, dovranno essere diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
- Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si potranno aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA


- I Fanghi non potranno essere utilizzati sul terreno, individuato per lo spandimento, se lo stesso risulta:



- ⇒ allagato, soggetto ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinoso o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- ⇒ con pendii maggiori del 15% (limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%);
- ⇒ con pH minore di 5;
- ⇒ con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

- Si obbliga la Ditta a notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
- La notifica deve contenere:
 - ⇒ gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - ⇒ i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'Allegato I B al D.Lgs. n. 99/1992;
 - ⇒ l'identificazione, sul mappale catastale e la superficie del terreno sul quale si intende applicare i fanghi;
 - ⇒ i dati analitici del terreno, per i parametri indicati all'allegato II A al D.Lgs. n. 99/1992 (pH, c.s.c., cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco), con i metodi di riferimento di campionamento ed analisi indicati nell'allegato stesso.
 - ⇒ le colture in atto e quelle previste;
 - ⇒ le date previste per l'utilizzazione dei fanghi.
- Si obbliga la Ditta a ripetere le analisi sul terreno almeno ogni tre anni.
- Si obbliga la Ditta ad analizzare i fanghi, così come prodotti presso l' Impianto di Depurazione, ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e, comunque, almeno una volta all'anno.
- Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'Allegato I B.
- Le analisi sui fanghi dovranno essere effettuate secondo lo schema dell'Allegato II B al D.Lgs. n. 99/1992 (sostanza secca, carbonio organico, grado di umidificazione, azoto totale, potassio totale, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, salmonella) e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
- La raccolta dei fanghi presso L'Impianto di Depurazione dovrà avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta dovrà essere evitata la formazione di aerosol.
- Il trasporto dei fanghi dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico sanitario.
- Dovranno essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio dei fanghi. I depositi dovranno essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
- I fanghi dovranno essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo dovrà essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno.
- Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, dovrà essere evitata la diffusione di aerosol ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.



- In ogni caso l'applicazione dei fanghi dovrà essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché, su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

PRESCRIZIONI GENERALI

- ⇒ Presso lo Stabilimento devono essere resi sempre disponibili l'Autorizzazione, gli Elaborati Tecnici relativi alle caratteristiche generali del Progetto prospettato nonché le notifiche delle operazioni di utilizzazione dei fanghi con relativa documentazione a corredo.
- ⇒ E' fatto obbligo alla Società di stabilire, mediante informazione e formazione al personale addetto al Progetto di cui al presente Parere, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che possono provocare alterazioni nel normale funzionamento del Progetto stesso.
- ⇒ Nell'esercizio della nuova Attività, come per quella già in essere, la Ditta, deve adottare ogni possibile accorgimento a tutela dell'ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali, con l'obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa emanate successivamente al rilascio della Autorizzazione.
- ⇒ In caso di chiusura definitiva dell'Impianto, dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i Rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- ⇒ Per quant'altro non specificatamente espresso con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari, vigenti in materia di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, prescrivendone il rispetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. GIANSANTE Anna



Il Dirigente Chimico
Dot. BIANCO Sebastiano

